



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

Roma, data del protocollo

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA AOSTA

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL MINISTRO SEDE

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA
PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA CAGLIARI

ALL'ANCI ROMA

ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. ROMA

CIRCOLARE N.8 /2020

OGGETTO: Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (pubblicato in G.U.n.180 del 18/07/2020). – Ulteriore proroga di validità della carta d'identità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

Si fa seguito alla circolare n. 5/2020 concernente le disposizioni di cui all'art. 104 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, con il quale è stata prevista la *"Proroga della validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento"*.

A tal riguardo si evidenzia che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, entrato in vigore il 19 luglio 2020, all'art. 157, comma 7 ter, ha previsto che *"All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «**31 dicembre 2020**»*.

Nel richiamare le indicazioni già fornite con la circolare n.5/2020 sopracitata, si evidenzia che la norma in esame dispone, tra l'altro, la proroga al 31 dicembre 2020 della validità delle carte d'identità scadute, mentre rimane limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell'espatrio.

Ciò premesso si invitano le SS.LL. a richiamare l'attenzione dei Sindaci sul contenuto della presente circolare, sensibilizzandoli sull'adozione di ogni utile iniziativa per assicurarne la diffusione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Polichetti)